



Comune  
di Bagnone  
Reg. n. 1486 del 21/10/1993  
D.P.R. n. 184 del 12/02/1989

Stato da bollare  
D.P.R. 30/12/1982 n. 954

Reg. 1366

REGIONE TOSCANA

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI MASSA CARRARA

DISCIPLINARE contenete gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione della derivazione di acqua dal Torrente Tanegorda (bacino T. BAGNONE) richiesta dalla Ditta Comunità Montana della Lunigiana con istanza in data 09.04.1993.

(n° 3/290 dell'elenco acque pubbliche).

Codice Fiscale: 81008880452

ARTICOLO 1 - QUANTITÀ ED USO DELL'ACQUA DA DERIVARE.

La quantità d'acqua da derivare dal Torrente Tanegorda (bacino T. BAGNONE) in località Treschietto del Comune Bagnone è fissata in misura non superiore a Mod. 0,15 (1/s 15) e potrà essere utilizzata unicamente per l'uso irriguo di una superficie di Ha. 6 di terreno sito nella località sucitata, da preservarsi nel periodo Maggio-Settembre di ogni anno colare e mod. 0,05 (1/s 5) nel restante periodo dell'anno. I terreni da irrigare sono quelli dei proprietari utilizzatori dell'impianto convenzionati con detta ente riportati nell'allegata planimetria.

M. di  
M. di

RESPONSABILE DELL'U.O.S.  
Sett. Imp. Fabbr. e Imp. Amm.  
P. G. M.



ARTICOLO 2 - LUOGO E MODO DI PRESA D'ACQUA.

Le opere di presa d'acqua consistono in una traversa in muratura di pietrame e malta cementizia, sita nell'alveo del F. Tanagonda a protezione di un tubo drenante; condotta principale in tubi di acciaio bitumato del diametro di 150 mm da cui si dipartono tre condotte secondarie sempre in acciaio bitumato del diametro di 80 mm che assicurano l'irrigazione del territorio di utilizzo come da progetto a firma del ing. Franco Barbieri che fa parte integrante del presente disciplinare.

ARTICOLO 3 - REGOLAZIONE DELLA PORTATA.

Affinchè la portata di concessione non possa superare e non entri nella derivazione, fin dalla sua origine, una quantità di acqua maggiore della concessa,

l'Amministrazione si riserva la facoltà di intraprendere apposite opere modulatrici.

Tali opere, se ordinate, dovranno essere eseguite nel tempo all'uopo assegnato.

Si avverte che dovranno prendersi tutte le precauzioni necessarie che saranno eventualmente indicate dall'Amministrazione, per impedire l'infiltrazione dell'acqua nelle proprietà di terzi.

Inoltre ai sensi dell'art. 8 del D.L. 12.07.1993, n° 275, la Ditta concessionaria è obbligata ad instal-



are idonei strumenti per la misurazione delle acque prelevate e a farne denuncia ai competenti Uffici.

**ARTICOLO 4 - GARANZIE DA OSSERVARSI.**

Garanno a carico della Ditta concessionaria eseguite e mantenute tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per la difesa della proprietà e del buon regime del torrente Tanagonda (bacino T. BAGNONE) in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno delle dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori quanto se ne venga accertato in seguito.

Il concessionario è tenuto a lasciar defluire, senza indennizzo alcuno, la portata che l'autorità competente eventualmente riterrà necessaria per garantire il minimo deflusso costante vitale; ai sensi dell'art. 9, lett. 1) della Legge 18 maggio 1989, n. 188.

**ARTICOLO 5 - TERMINI PER L'ATTUAZIONE DELLE OPERE.**

Si dà atto che la derivazione è in esercizio e le opere di presa, regolazione, utilizzazione e scarico esistenti sono conformi al progetto presentato dalla ditta.

**ARTICOLO 6 - COLLAUDO E TERMINE PER LA UTILIZZAZIONE DELL'ACQUA.**

Dopo la visita di collaudo, l'Ufficio del Genio



civile, ove non vi siano eccezioni in contrario, potrà autorizzare l'immediato esercizio della derivazione, del che dovrà essere fatto cenno nel relativo certificato. Ove l'Ufficio riconosca la necessità di maggiori lavori o di modifiche a quelli eseguiti, dovrà prescrivere nel verbale di visita un termine per la loro esecuzione e stabilire altresì se, in dipendenza della loro esecuzione, possa o meno starsi la derivazione.

Entro mesi tre dalla data del provvedimento di approvazione del collaudo, la Ditta dovrà, sotto pena di decadenza, utilizzare l'acqua concessa.

**ARTICOLO 7 - DURATA DELLA CONCESSIONE.**

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata per un periodo di anni 30 (trenta) successivi e continui decorrenti dal 1.1.94 anno in cui ha avuto inizio la derivazione.

Qualora al termine della concessione persistano i fini della derivazione e non esistano ragioni di pubblico interesse, essa sarà rinnovata con quelle modificazioni che, per le variate condizioni del luogo e del corso d'acqua si rendessero necessarie.

In mancanza di rinnovazione, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, lo Stato ha diritto e di ritenere senza compenso le opere costruite o da ob-



Esente da Bollo  
D.P.R. 30-12-1912 n. 956

obbligare il Concessionario a rimuoverle e ad eseguire  
a proprie spese i lavori di ripristino nelle condi-  
zioni richieste dal pubblico interesse.

#### ARTICOLO 8 - CANONE.

La Ditta concessionaria corrisponderà alle Finanze  
dello Stato, di anno in anno, anticipatamente, a de-  
correre dal 01.01.97 l'annuo canone aggiornato di L.  
10.824= in ragione di L. 72.160= a modulo; dal  
01.01.98 L. 11.019= in ragione di L. 73.459= a modu-  
lo; dal 01.01.99 L. 11.561= in ragione di L. 74.561=  
a modulo anche se non possa o non voglia fare uso in  
tutto o in parte della concessione, salvo i diritti  
di rinuncia, ai sensi della lettera b) dell'articolo  
17 del Regolamento approvato con R.D. 14 Agosto 1920  
n. 1285.

Detto canone potrà essere, però, modificato con ef-  
fetto dalla data sopra stabilita in relazione alle  
eventuali variazioni del prelievo d'acqua, già ri-  
sultanti dal progetto esecutivo, come da accertamen-  
to da effettuarsi all'atto del collaudo.

#### ARTICOLO 9 - REVISIONE TRIENNALE.

È previsto l'aggiornamento triennale dei canoni in  
relazione al tasso di inflazione programmato.

#### ARTICOLO 10 - PAGAMENTI E DEPOSITI.

All'atto della firma del presente disciplinare, la



Ditta concessionaria ha dimostrato, con la produzione delle regolari quietanze, di essere in pari con il pagamento dei canoni a tutto il 31.12.96 e di aver effettuato:

a) il versamento presso la Cassa Depositi e Prestiti della somma di L. 20.000= come da quietanza n° 185 in data 24.10.1995 a titolo di cauzione, a garanzia degli obblighi, che viene ad assumere per effetto della concessione, somma che sarà, ove nulla osti, restituita al termine della concessione medesima;

b) il versamento a disposizione della Regione Toscana - Tesoreria Regionale - FIRENZE, della somma di L. 200.000= come da quietanza n° 89 in data 05.08.93 per spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo dei lavori ed altre analoghe dipendenti dal fatto della concessione;

c) il versamento presso l'Ufficio del Registro di Massa della somma di L. 60.000=, come da quietanza n° 2967 in data 17.09.93 ai sensi dell'art. 7 del T.U. 11 Dicembre 1933 n° 1775.

Restano poi a carico della Ditta concessionaria tutte le spese inerenti alla concessione per copia di segni, di atti, di stampe, ecc.

#### ARTICOLO 11 - RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI.

Oltre alle condizioni contenute nel presente disci-



linare, la Ditta concessionaria è tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni del R.U. 11 Dicembre 1933 n° 1775 per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche e del relativo regolamento approvato con R.D. 14 Agosto 1920 n° 1285, nonché di tutte le prescrizioni e regolamenti concernenti il buon regime delle acque pubbliche, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Rimane espressamente stabilito che l'acqua restituita al corso d'acqua dovrà essere chiara ed indenne in sostanze venefiche ed inquinanti.

#### ARTICOLO 12 - DOMICILIO LEGALE.

Per ogni effetto di legge la Ditta concessionaria eleggerà il proprio domicilio presso la Casa Comunale di Bagnone.

Massa, li

9 OTT. 1939.

LA DITTA/CONCESSIONARIA

La sottoscritta Dott. Piera Fanny Milano, funzionario dell'Ufficio del Genio Civile di Massa Carrara, dichiara che Baldassini Alcide, in qualità di dirigente responsabile della Comunità Montana della Lunigiana, da me personalmente identificato, ha firmato il sopraccitato disciplinare alla presenza mia e del



testimoni. Geom. Pierotti Andrea e Ricciardi Ferdinando, entrambi dipendenti di questo Ufficio ed aventi i requisiti previsti dalla legge.

Testi:

*Ricciardi Ferdinando*

*[Signature]*

IL RESPONSABILE DELLA U.O.O. "B"

(dott. Plera Fanny Milano)

*[Signature]*

